



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 10	di data 22/01/24

Oggetto: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA - CONTINUITÀ DELLA FREQUENZA PER BAMBINA RESIDENTE NEL COMUNE DI LAVIS

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale 28.06.2007 n. 70 e ss.mm., esecutiva, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia;

considerato che in base all'art. 7 del citato Regolamento possono usufruire dei servizi socio educativi per la prima infanzia i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti nel Comune di Trento;

atteso che i "Criteri e modalità di presentazione delle domande, formazione delle graduatorie, assegnazione e accettazione del posto nei nidi d'infanzia comunali", da ultimo approvati con deliberazione della Giunta comunale 25.09.2023 n. 269, stabiliscono che: "qualora dopo l'inserimento al nido la residenza del bambino/a venga trasferita fuori dal Comune di Trento, il bambino/a può continuare la frequenza fino a conclusione dell'anno educativo. È data facoltà al Comune di nuova residenza di richiedere la continuità della frequenza fino alla conclusione dell'intero ciclo educativo con l'impegno e l'assunzione dell'onere conseguente. In tal caso rimane a carico del Comune richiedente l'onere per il servizio di nido solo a partire dall'anno educativo successivo a tale trasferimento, rimanendo così a carico del Comune di Trento la sola quota relativa al periodo di conclusione dell'anno educativo. La retta per la fruizione del servizio sarà applicata dal Comune di trasferimento";

vista la nota di data 09.01.2024 n. 7561 con la quale il servizio Servizi all'infanzia e istruzione ha informato i genitori di una bambina frequentante un nido di infanzia comunale a tempo parziale che, avendo trasferito la residenza presso il Comune di Lavis, in base alle disposizioni vigenti non avrebbe potuto proseguire la frequenza al nido dall'anno educativo successivo, salvo quanto previsto dai criteri sopra richiamati;

vista la nota di data 17.01.2024 n. 17503 con la quale il Comune di Lavis ha chiesto la disponibilità a garantire la continuità alla frequenza al nido del Comune di Trento della bambina sopra citata fino alla conclusione dell'intero ciclo educativo e cioè fino al 31.07.2025;

ritenuto, al fine di stabilire in via presuntiva l'onere da imputare al Comune di Lavis per il servizio di nido, di fare riferimento ai dati contenuti nel Rapporto di gestione 2022 dell'ente per quanto riguarda le spese e ai criteri definiti per la ripartizione del Fondo provinciale per specifici servizi comunali per quanto riguarda le entrate;

dato atto che in base all'applicazione del citato Rapporto di gestione il costo mensile per bambino per il servizio di nido d'infanzia a tempo parziale viene quantificato in via presuntiva in

pagina 1/3

Euro 725,74;

accertato che la spesa per il servizio di nido d'infanzia per l'anno educativo 2024/2025 da addebitare al Comune di Lavis sarà determinata a partire dalla spesa mensile così definita ridotta dei contributi provinciali spettanti a ogni bambino iscritto;

dato atto che in via presuntiva l'onere complessivo a carico del comune di nuova residenza della bambina per il periodo dal 01.09.2024 al 31.07.2025 viene quantificata in Euro 2.428,26 dovuto indipendentemente dalla frequenza della bambina e per l'intero periodo di iscrizione al nido d'infanzia;

ritenuto inoltre di quantificare anche l'eventuale onere a carico del Comune di Lavis per il servizio estivo che si terrà nel mese di agosto 2025 a cui potenzialmente la famiglia della bambina iscritta fino a luglio 2025 potrebbe fare richiesta;

ritenuto che al fine di stabilire in via presuntiva l'onere per il servizio estivo si fa riferimento alle sole spese, calcolate con i medesimi dati contenuti nel Rapporto di gestione 2022 dell'ente, in quanto per tale servizio non sono previste entrate a valere sul Fondo provinciale per specifici servizi comunali;

dato atto che in via presuntiva il costo a carico del comune di nuova residenza della bambina per tutto il mese di agosto 2025 viene quantificato in Euro 725,74;

dato atto che la rendicontazione avverrà a conclusione dell'anno educativo 2024/2025 sulla base dei dati dell'ultimo Rapporto di gestione utile approvato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione consiliare 28.06.07 n. 70;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale 30.12.2020 n. 98/2020/05 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di accogliere la richiesta del Comune di Lavis volta a ottenere il servizio di nido d'infanzia, al fine di garantire la continuità alla frequenza di una bambina residente nel medesimo comune, per il periodo dal 01.09.2024 fino al 31.07.2025 per un importo presunto pari a Euro 2.248,26;
2. di accogliere l'eventuale conferma da parte del Comune di Lavis di garantire la continuità alla bambina anche per il servizio estivo del mese di agosto 2025 nel caso in cui la famiglia ne facesse richiesta quantificando una spesa presunta pari a Euro 725,74;
3. di rendicontare al Comune di Lavis la spesa complessiva al termine dell'anno educativo 2024/2025 sulla base dei dati dell'ultimo Rapporto di gestione utile approvato;
4. di dichiarare che tale entrata risulta essere esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2025;
5. di rinviare l'accertamento dell'entrata successivamente alla rendicontazione di cui al punto 3.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Marcella Seppi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 22/01/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 10	di data 22/01/24

Oggetto: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA - CONTINUITÀ DELLA FREQUENZA PER BAMBINA RESIDENTE NEL COMUNE DI LAVIS

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 30 gennaio 2024